



Regolamento per l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici,
di servizio agli studenti e di ricerca dei professori e ricercatori
ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010
(emanato con D.R. n. 707/18 del 11.09.2018)

Regolamento per l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici, di servizio agli studenti e di ricerca dei professori e ricercatori ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010, le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche, di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori dell'Università degli Studi della Tuscia, nonché la verifica dei risultati dell'attività di ricerca sulla base dei criteri stabiliti dall'Anvur.

Art. 2

Verifica dell'attività didattica e di servizio agli studenti

1. I compiti didattici e di servizio agli studenti sono attribuiti ogni anno accademico nell'ambito della programmazione didattica della struttura di afferenza, in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari, alla tipologia di insegnamento e all'assunzione di specifici incarichi gestionali o di ricerca, nel rispetto delle norme vigenti in materia di stato giuridico dei professori e ricercatori universitari.
2. I professori e i ricercatori adempiono alle attività didattiche loro attribuite e sono tenuti a compilare *in itinere* il libretto delle lezioni, indicando gli argomenti e gli orari delle lezioni effettuate. La compilazione del libretto delle lezioni deve essere completata entro il 30 giugno successivo all'inizio dell'anno accademico di riferimento.
3. I professori e i ricercatori adempiono altresì alle attività di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, e alle attività di verifica dell'apprendimento che concorrono a determinare l'impegno complessivo previsto dall'art. 6, commi 2 e 3, della Legge n. 240/2010. I professori e i ricercatori ne autocertificano lo svolgimento procedendo alla compilazione del libretto delle altre attività entro il 30 settembre successivo all'inizio dell'anno accademico di riferimento.
4. Il libretto delle lezioni e il libretto delle altre attività sono accessibili in ogni momento al Rettore, al Direttore di Dipartimento, al Presidente del Corso di Studio al Coordinatore del Nucleo di Valutazione e al Presidente del Presidio di Qualità. Il loro contenuto è validato dal Direttore del Dipartimento entro un mese della scadenza dei rispettivi termini di compilazione.
5. Il personale proveniente da altro Ateneo presso il quale ha prestato in parte o interamente l'attività didattica deve presentare al Direttore del Dipartimento di afferenza una dichiarazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento della valutazione. L'Ateneo si riserva di effettuare opportuni accertamenti presso l'Università di provenienza.
6. Gli esiti della verifica dell'attività didattica e di servizio agli studenti svolta nel triennio concorrono alla valutazione complessiva delle attività dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010 anche ai fini e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6, comma 8, della medesima legge.



Regolamento per l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici, di servizio agli studenti e di ricerca dei professori e ricercatori ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010 (emanato con D.R. n. 707/18 del 11.09.2018)

Art. 3

Inosservanza dei doveri didattici e di autocertificazione

1. Il contenuto del libretto delle lezioni e del libretto delle altre attività ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Pertanto, ciascun docente è responsabile di quanto dichiara nel rispetto della normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e risponde personalmente in caso di eventuali richiami e/o sanzioni causati dall'inosservanza dei propri doveri. In conformità a quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'Ateneo effettua controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nei libretti.
2. Qualora emergano inadempimenti relativi alla compilazione e trasmissione dei libretti e/o incongruenze rispetto alle attività didattiche programmate per ogni singolo docente, il Direttore di Dipartimento ne dà comunicazione al Rettore per le valutazioni conseguenti sotto il profilo disciplinare e sanzionatorio secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 4

Verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 8, della Legge n. 240/2010

1. I docenti che sono interessati ad essere inclusi nelle Commissioni per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, per selezione e progressione del personale accademico, nonché negli organi di valutazione dei progetti di ricerca presentano al Direttore di Dipartimento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un'istanza autocertificando il possesso dei requisiti stabiliti dall'Anvur.
2. Il Direttore di Dipartimento comunica al Rettore entro il 28 febbraio di ciascun anno, contestualmente agli esiti della verifica dell'attività didattica e di servizio agli studenti, anche l'esito positivo della verifica dei risultati dell'attività di ricerca.
3. Ai fini della verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, si applicano i criteri oggettivi stabiliti dall'Anvur ai sensi dell'art. 6, comma 7, ultimo periodo, della Legge n. 240/2010.

Art. 5

Attestazione di valutazione positiva per gli adempimenti di cui all'art. 6, comma 8, della Legge n. 240/2010

1. In caso di esito positivo delle verifiche di cui ai precedenti articoli 2 e 4, riguardanti lo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti nel triennio precedente e i risultati dell'attività di ricerca, i professori e ricercatori possono partecipare alle commissioni per il conseguimento dell'Abilitazione scientifica nazionale, alle commissioni giudicatrici per la selezione e progressione del personale accademico, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
2. L'attestazione di valutazione positiva ha validità annuale ed è rilasciata dal Rettore entro il 31 marzo.

Art. 6

Norme finali e transitorie

1. La valutazione ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010 è effettuata secondo le modalità di cui al presente Regolamento a decorrere dall'anno accademico 2018/2019.
2. I professori ordinari che intendono presentare la propria candidatura per far parte delle Commissioni per l'Abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 devono fare richiesta di valutazione di cui all'art. 2 e 4 del presente Regolamento al Rettore entro il 20 settembre 2018,



Regolamento per l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici,
di servizio agli studenti e di ricerca dei professori e ricercatori
ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010
(emanato con D.R. n. 707/18 del 11.09.2018)

attestando, tramite l'apposito modulo di autocertificazione reso disponibile dal Servizio risorse umane di questo Ateneo:

a) lo svolgimento nell'ultimo triennio (a.a. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017) delle attività didattiche e di servizio agli studenti di cui all'art. 2, commi 1, 2, 9 e 10, del Regolamento sui compiti didattici e incentivazione docenti, emanato con D.R. n. 298/10 del 8 aprile 2010;

b) la pubblicazione nell'ultimo quinquennio (2013-2017) di almeno 3 prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus, secondo quanto stabilito dall'Anvur con delibera n. 132 del 13 settembre 2016.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'Ateneo effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni pervenute ai sensi del comma precedente. Si applica quanto previsto dall'art. 3, comma 1, di questo regolamento.